

**SUPERATO DALL'INGRESSO NELLA C.E.****ACCORDO SULLA CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA SLOVENIA**

Prot. No. ZMP- 199/2001

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana in Ljubljana e ha l'onore di accusare ricevuta della nota verbale dell'Ambasciata, No. 002969/190 del 18 novembre 2002, del seguente tenore:

“L'Ambasciata d'Italia in Lubiana presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia e, con riferimento al rinnovo dell'Accordo sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, ha l'onore di proporre che il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, di seguito denominate “Parti Contraenti”, al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale nei rispettivi territori, convengano quanto segue:

**“Articolo 1”**

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

**“Articolo 2”**

La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di trasferimento della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.

**“Articolo 3”**

Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per “residenza” quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

**“Articolo 4”**

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari.

Il presente articolo non esclude l'obbligo di presentare, su richiesta dell'Amministrazione interessata, un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.

Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste dalle norme interne dei due Stati, con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

**“Articolo 5”**

La disposizione di cui all'art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente per le patenti di guida conseguite prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte Contraente e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle patenti divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.

Inoltre il predetto art. 4 non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.

**“Articolo 6”**

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo di cui costituiscono parte integrante. Gli allegati tecnici possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note.

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Italiana: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri;

b) nella Repubblica Slovena: il Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Amministrativi di Traffico.

**“Articolo 7”**

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche.

**“Articolo 8”**

Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente accordo, s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle autorità centrali competenti, a cui le Rappresentanze diplomatiche dovranno inviare le patenti ritirate ai sensi dell'art. 7 ovvero le informazioni di cui ai successivi art. 9 e 10.

Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 7, 8 e 9.

**“Articolo 9”**

L'Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione per chiedere informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente ove sorgano dubbi circa la validità e l'autenticità della patente.

Tale richiesta sarà inoltrata, ove necessari, per il tramite delle Autorità diplomatiche.

**“Articolo 10”**

L'Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati.

**“Articolo 11”**

Detto Accordo, che potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso, avrà durata indeterminata e potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.

Qualora il Governo della Repubblica di Slovenia concordi con quanto precede, la presente Nota Verbale, con allegate le tabelle di equipollenza di cui sono parte integrante, e la Nota Verbale di risposta di eguale tenore di codesto Ministero degli Affari Esteri, costituiranno un Accordo fra i nostri Governi che entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo previste”.

Il Ministero ha l'onore di comunicare il consenso della parte slovena con quanto predetto. La nota verbale italiana, con allegate le tabelle di equipollenza di cui sono parte integrante, e la presente nota di eguale tenore, costituiranno un Accordo fra i nostri Governi che entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo previste.

Il Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Slovenia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana i sensi della sua più alta considerazione.

Ljubljana, 15 gennaio 2003

All. n. 2

**AMBASCIATA  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
LJUBLJANA**

**TABELLA DI EQUIPOLLENZA**

<b>SLOVENIA</b>	<b>ITALIA</b>
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E
F	/

G /  
H /

**TABELLA DI EQUIPOLLENZA**

<b>ITALIA</b>	<b>SLOVENIA</b>
A1	-
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E

**EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA**

B1	-
C1	B
D1	B



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI** Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre

**OGGETTO: Conversione di patenti di guida. SLOVENIA.**

Con nota n. 063/3302 del 6.6.2003 il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che il nuovo accordo (All. 1 - trasmesso in copia, per opportuna conoscenza, completo di due tabelle di equipollenza), sul riconoscimento reciproco per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Italia e Slovenia, entra in vigore il 6 luglio 2003.

Agli Uffici Provinciali in indirizzo si fa pertanto presente che, a decorrere dalla medesima data, possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate in Slovenia.

Tale conversione verrà effettuata, senza esami; in conformità alla Tabella di equipollenza Slovenia-Italia, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti slovene alle categorie di patenti italiane.

Si fa presente che i fac simile trasmessi con circolare D.G. 122 del 20.9.1996 (tre: uno redatto in lingua slovena, uno in sloveno e italiano e uno in sloveno e ungherese) sono tuttora in vigore. La traduzione del documento è rilevabile dal fac simile sloveno-italiano.

Le patenti convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, agli indirizzi di seguito indicati; secondo l'articolazione delle competenze per aree geografiche:

**CONSOLATO GENERALE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA**

**VIA S. GIORGIO N. 1 - 34123 TRIESTE**

competente per le regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria ed Emilia Romagna;

**AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA**

**VIA LEONARDO PISANO N. 10 - 00197 ROMA**

competente per tutte le altre regioni.

Allo stesso indirizzo codesti Uffici potranno chiedere la traduzione della patente di guida, se necessario, e rivolgere specifici quesiti qualora sorgano dubbi circa la validità o l'autenticità del documento stesso, prima di effettuare la conversione, secondo quanto previsto all'art. 9 dell'accordo.

Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell'atto).

Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l'acquisizione della residenza sul territorio italiano. Inoltre non possono essere convertite patenti slovene ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia (art. 5 dell'accordo).

Si trasmette l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia.

**IL CAPO DIPARTIMENTO**



[www.vehicle-documents.it](http://www.vehicle-documents.it)

**Copyright © World's Vehicle Documents - Tutti i diritti riservati**

**WORLD'S VEHICLE DOCUMENTS**